



Comune di Acate

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 13/04/2026 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensione del processo

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

Articolo 4 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti maturati mediante il pagamento integrale della sola quota capitale (tassa, imposta o entrata patrimoniale principale), con esclusione o riduzione di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dal presente regolamento, delle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi, inclusi quelli di mora e per ritardata iscrizione a ruolo. Restano dovuti gli oneri accessori non condonabili, quali le spese di notifica e di esecuzione già sostenute dall'Ente o dal soggetto affidatario.
3. 4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità teorico-operative:
 - a) incremento della riscossione e stabilità finanziaria: ottimizzare il recupero dei crediti di difficile esigibilità, favorendo l'introito di entrate spendibili e la contestuale riduzione dei residui attivi, nel rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio e del corretto dimensionamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
 - b) deflazione del contenzioso e delle procedure coattive: favorire la chiusura delle liti pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria e l'estinzione delle controversie in corso, riducendo i costi gestionali legati alla fase giurisdizionale e alla riscossione forzata;
 - c) promozione della compliance e semplificazione digitale: incentivare l'adempimento spontaneo attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e procedure standardizzate, semplificando il rapporto tra cittadino e Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi di trasparenza e digitalizzazione dell'azione amministrativa.
4. La definizione agevolata di cui al presente atto si riferisce a periodi di tempo circoscritti, come specificato nei successivi articoli, e riveste carattere di eccezionalità rispetto all'ordinaria gestione delle entrate.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti tributari maturati al 31/12/2025 accertati e/o derivanti da omesso o carente versamento del tributo dovuto o omessa o infedele dichiarazione per gli anni per i quali risultino ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Sono altresì definibili le posizioni debitorie relative a omessi o parziali versamenti per annualità ancora accertabili alla data del 31.12.2025, purché il contribuente presenti la relativa dichiarazione o comunicazione integrativa

3. Sono ammessi alla definizione agevolata, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, esclusivamente i seguenti tributi e canoni di competenza del Comune di Acate ovvero affidati al concessionario della riscossione incaricato dall'ente:

- a) Imposta Municipale Propria (IMU);
- b) Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c) Canone Unico Patrimoniale (CUP), di cui alla legge n. 160/2019;
- d) Canoni idrici;

L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Restano pertanto escluse dalla definizione agevolata tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente (quali, a titolo esemplificativo, sanzioni al Codice della Strada, rette scolastiche, oneri di urbanizzazione e sanzioni edilizie), ancorché astrattamente definibili ai sensi della normativa statale

4. La definizione agevolata per il CUP riguarda unicamente le sanzioni e gli interessi. Non è in alcun modo riducibile o disapplicabile l'indennità per occupazioni o impianti abusivi (art. 1, comma 821, lett. g, L. 160/2019), in quanto tale somma rappresenta la tariffa dovuta per l'uso del suolo e ha natura corrispettiva, non sanzionatoria.

5. La definizione è ammessa per i carichi che si trovino in qualsiasi fase procedimentale, purché riferiti alle tipologie di entrata sopra indicate e non definiti con sentenza passata in giudicato;

6. La definizione è ammessa anche per la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate relativi a piani di rateazione precedentemente concessi dall'ente (es. accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale) che risultino scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

7. Per le sanzioni amministrative, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

8. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

9. Sono altresì escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali sono già stati emessi e trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e comunque

non oltre il 30.06.2026. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite portale web dedicato o indirizzo pec dedicato.

La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ente, deve indicare analiticamente i debiti che si intendono definire, l'annualità e gli estremi degli atti notificati. Per le annualità non ancora oggetto di accertamento (versamento spontaneo), il contribuente deve allegare la dichiarazione omessa o rettificativa.

Qualora non intenda avvalersi del pagamento in un'unica soluzione, in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, o il concessionario o la società in house, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, unicamente a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata o portale indicato nell'istanza, comunica al contribuente:

a) l'accoglimento della domanda con il prospetto di liquidazione contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse dovute (capitale e oneri accessori non condonabili);

b) l'eventuale diniego motivato, totale o parziale, impugnabile nei termini di legge.

3. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale secondo i seguenti scaglioni:

a) versamento unico: entro il 05.10.2026, per i contribuenti con carico debitorio complessivo minimo di €200,00;

b) versamento nel numero massimo di 36 rate, con scadenza prima rata al 05.10.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 05 di ciascun mese solare a decorrere dal 05.10.2026, per i contribuenti con carico debitorio complessivo da €201,00;

Tutti i pagamenti devono transitare attraverso il sistema PagoPA o possono essere effettuati tramite addebito diretto nel conto corrente (RID).

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento delle rate relative a precedenti dilazioni in corso fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. I versamenti pregressi restano acquisiti a titolo di capitale e non sono rimborsabili,

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, o il concessionario o la società in house, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione

suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il Comune assicura la massima diffusione della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, avvisi ai contribuenti e comunicazioni tramite il concessionario della riscossione

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Acate, per quanto attiene l'IMU, la TARI e il Canone Unico Patrimoniale per le annualità dal 2019, il Canone Idrico per le annualità dal 2020;

b) il Concessionario Immedia SPA, per quanto attiene l'IMU, la TASI, la TARI per le annualità 2016-2018 e il Canone Idrico per le annualità 2016-2020;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30.06.2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o concessionario può essere notificata con posta elettronica certificata o consegnata al protocollo.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire mediante il pagamento:

- a) **del 100 per cento del tributo**, senza sanzioni e interessi, nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2026 non sia stata ancora depositata alcuna pronuncia giurisdizionale;
- b) **del 90 per cento del tributo**, senza sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata depositata una pronuncia non definitiva favorevole al contribuente;
- c) **del 100 per cento del tributo e del 40 per cento delle sanzioni**, nel caso in cui sia stata depositata una pronuncia favorevole al Comune impositore.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti sono determinati dal contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e indicati nella domanda di definizione.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 05.10.2026;

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, aventi scadenza il 5 marzo, il 5 giugno, il 5 settembre e 5 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 05.10.2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione a condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30.06.2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.